

Solidarietà del cessionario per il pagamento dell'IVA

di **Marco Peirola**

OneDay Master

Scambi intraunionali di beni

Scopri di più

L'[art. 60-bis, commi 2 e 3, D.P.R. n. 633/1972](#), dispone che il cessionario, soggetto agli adempimenti previsti dal decreto IVA, è solidalmente obbligato al pagamento dell'IVA **qualora il cedente non versi all'Erario l'imposta relativa ai beni venduti ad un prezzo inferiore al loro "valore normale"**. L'obbligato solidale può, tuttavia, documentalmente dimostrare che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di **eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili** o sulla base di **specifiche disposizioni di legge** e che, comunque, **non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta**.

In attuazione del primo comma, del citato [art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), la **responsabilità solidale** opera esclusivamente per i **beni specificamente individuati** dal D.M. 22 dicembre 2005, come integrato dal D.M. 31 ottobre 2012 e dal D.M. 10 gennaio 2018, vale a dire per:

- gli **autoveicoli, motoveicoli, rimorchi**;
- i **prodotti di telefonia** e loro accessori;
- i **personal computer**, componenti e accessori;
- gli **animali vivi della specie bovina, ovina e suina** e loro carni fresche;
- gli **pneumatici nuovi di gomma**, nonché gli pneumatici rigenerati o usati di gomma e le gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori ("flaps");
- **carburante per autotrazione**.

Come già rilevato dalla giurisprudenza di legittimità ([Cass., n. 31057/2018](#)), l'introduzione dell'[art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), è diretta, attraverso la solidarietà dal lato passivo dell'obbligazione tributaria, a **contrastare le c.d. frodi carosello**. Tale norma è stata novellata in conformità all'art. 21, par. 3, dell'abrogata Direttiva n. 77/388/CEE (c.d. VI Direttiva), ora art. 205, Direttiva n. 2006/112/CE, come interpretato dalla Corte di Giustizia UE, che nella sentenza relativa alla [causa C-384/04](#) (Federation of Technological Industries e a.), ha affermato che la **disciplina** considerata **permette** ad uno Stato membro di **adottare una normativa** ai sensi della quale un soggetto passivo - a favore del quale sia stata effettuata una cessione di beni (o una prestazione di servizi) e che era **a conoscenza del fatto o aveva ragionevoli motivi per sospettare che la totalità o parte dell'IVA dovuta** per tale cessione o

prestazione (ovvero per qualsiasi altra cessione o qualsiasi altra prestazione precedente o successiva) non sarebbe stata versata- **può essere obbligato a versare l'imposta in solido con il debitore.**

L'[art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), in tema di solidarietà nel pagamento dell'imposta, in luogo del disconoscimento della detrazione a monte, prevede **l'obbligo autonomo di pagare quanto dovuto e non versato dal cedente**. La disciplina in esame, pertanto, **non implica la rettifica della detrazione** operata dal cessionario, con applicazione dell'obbligazione solidale per il semplice fatto, avente rilevanza giuridica, dell'omesso versamento dell'imposta da parte del cedente, **senza che sia richiesto lo svolgimento di un'attività accertativa**.

In tal senso, **deve escludersi** che il vincolo di solidarietà sia precluso in considerazione della mancata previsione, da parte dell'[art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972](#), del potere di riscossione da parte dell'ufficio, così come deve negarsi che tale norma presupponga lo svolgimento di una **prodromica attività di accertamento nei confronti del cessionario**, responsabile solidalmente per l'omesso versamento dell'imposta da parte del cedente ([Cass., n. 31057/2018](#), *cit.*).

Dal tenore letterale della norma in esame, risulta che:

- la solidarietà passiva **è posta a garanzia della sola imposta non versata** dal cedente e sorge, salvo prova contraria, quando il prezzo della cessione è inferiore al "valore normale". Di conseguenza, la responsabilità solidale dell'acquirente, per l'IVA non versata dal cedente, è **limitata al pagamento dell'imposta** e non comporta, quindi, l'applicazione di sanzioni al di fuori dell'ipotesi di concorso ex [9, D.Lgs. n. 472/1997](#) ([circolare n. 10/E/2005](#), risposta 9.8 e [circolare n. 41/E/2005](#), par. 6);
- l'aver corrisposto un **prezzo inferiore al "valore normale"** deve trovare un **riscontro oggettivo** in motivazioni ovviamente **diverse dal mancato pagamento dell'imposta** da parte del cedente ([circolare n. 41/E/2005](#), par. 6);
- la solidarietà passiva, essendo limitata ai soggetti tenuti, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972, ad applicare l'IVA, implica che restano esclusi dalla responsabilità solidale tutti quei contribuenti che, **non essendo soggetti IVA**, non potrebbero essere ammessi a dimostrare documentalmente che il prezzo inferiore dei beni è stato determinato in ragione di eventi o situazioni di fatto oggettivamente rilevabili o sulla base di specifiche disposizioni di legge e che, comunque, non è connesso con il mancato pagamento dell'imposta; si tratta, cioè di soggetti nei confronti dei quali l'Amministrazione finanziaria **non può**, di conseguenza, esercitare un'**azione di recupero dell'imposta non applicata** ([circolare n. 10/E/2005](#), risposta 9.7).